

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2461

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GUIDI e ANDERLINI

Presentata il 9 settembre 1960

Provvedimenti in dipendenza del terremoto del 1960 in provincia di Terni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge risponde all'esigenza di lenire i danni derivati, a seguito delle numerose scosse sismiche che hanno sconvolto i tre centri della provincia di Terni, hanno creato un enorme disagio a decine di migliaia di abitanti, e che ora, a periodo sismico, si spera, concluso, hanno lasciato senza tetto o in alloggi lesionati, un numero considerevole di famiglie ricoverate temporaneamente in scuole o in alloggi di fortuna.

La proposta, che si ispira fundamentalmente a criteri, nella misura e nelle modalità acquisiti dal legislatore, attraverso una prassi normativa di intervento dello Stato costanti, prevede la costruzione di alloggi per famiglie che hanno dovuto abbandonare il proprio, dichiarato pericolante, la concessione di sussidi in ragione del 50 per cento (pari a quella già prevista da altre leggi speciali per i danni da terremoti) per riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e di fabbricati urbani e rustici.

Per garantire l'agilità di procedura, è previsto, analogamente ad altre leggi speciali che l'espletamento delle pratiche inerenti la concessione dei sussidi, sia affidato all'Ufficio del Genio civile competente, e che, attraverso il parere del Sindaco o di

un suo delegato ci si avvalga in tal modo della collaborazione dei rappresentanti degli Enti locali, dal che non possono derivare che un reciproco vantaggio e una migliore comprensione degli interessati e della pubblica opinione.

La disposizione contenuta, nell'articolo 6 non nuova d'altronde nella prassi legislativa consolidatasi in materia, tende a non privare della concessione dei sussidi coloro che con sollecitudine abbiano provveduto alle opere di ricostruzione e di riparazione in anticipo sui termini di entrata in vigore della legge.

Onorevoli colleghi! I lineamenti della presente proposta di legge sono stati discussi e approvati da una Commissione unitaria, composta da rappresentanti di tutti i gruppi politici del Consiglio comunale di Terni e dalla Amministrazione provinciale, il che conferisce alla nostra iniziativa, oltre al carattere di unanimità di consensi, anche quella di effettiva rispondenza alle reali necessità e alle dimensioni del richiesto intervento dello Stato, attraverso la nostra iniziativa.

Questa è accompagnata dal voto di una sollecita comprensione da parte della Camera per quanti ebbero a soffrire in occasione e per effetto di quella dura calamità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto nel 1960 in provincia di Terni.

Con detta somma da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1960-61, si provvederà:

a) alla costruzione di alloggi per famiglie che hanno dovuto abbandonare il proprio, dichiarato pericolante;

b) alla concessione di sussidi in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione degli edifici pubblici o di uso pubblico delle Amministrazioni comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649;

c) alla concessione di sussidi in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rustici di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili a fini di abitabilità.

ART. 2.

I lavori da eseguire, a termini dell'articolo 1 della presente legge, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

ART. 3.

In deroga alle vigenti disposizioni, la concessione dei sussidi di cui all'articolo 1 è demandata all'Ufficio del Genio civile di Terni, sentito il sindaco o un suo delegato del comune nella cui circoscrizione si devono effettuare i lavori di ripristino o di ricostruzione di fabbricati.

E altresì è affidato al Genio civile di Terni il controllo della esecuzione dei lavori.

ART. 4.

Per ottenere i benefici previsti dall'articolo 1 della presente legge, gli interessati, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, devono presentare ai competenti Uffici del Genio civile di Terni domanda corredata del progetto e del preventivo di spesa.

ART. 5.

I lavori debbono essere iniziati entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione della concessione di sussidio ed ultimati entro 18 mesi se trattasi di riparazioni, ed entro 24 mesi se trattasi di ricostruzione, salvo proroga che può essere concessa per giustificati motivi dagli Uffici del Genio civile, per un periodo non superiore a quello originariamente previsto.

Al beneficiario, che abbia iniziato i lavori, possono essere corrisposti acconti per i lavori in corso di esecuzione, in base a stati di avanzamento fino al massimo del 75 per cento del sussidio assegnato ed in proporzione alla spesa contabilizzata.

Il residuo saldo è pagato dopo il collaudo, sempre che i lavori siano stati ultimati entro i termini fissati e ne sia stata data comunicazione al Genio civile.

ART. 6.

I sussidi, di cui al precedente articolo 1, possono essere concessi, previo accertamento tecnico-contabile, anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno, o qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito della pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

ART. 7.

Le domande di sussidio per le riparazioni di edifici pubblici o di uso pubblico nonché degli edifici di culto o di istituzioni di beneficenza, devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'Autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura, dell'edificio.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

ART. 8.

Le domande di sussidio per la riparazione di fabbricati urbani e rustici devono essere corredate del certificato catastale di attualità

e dell'atto dimostrativo dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tal fine potrà essere sufficiente anche un atto notorio, reso davanti al pretore o al notaio da quattro persone che attestino l'appartenenza dell'immobile al richiedente il sussidio, il titolo, ovvero un certificato rilasciato dal sindaco del comune.

ART. 9.

Qualora l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse, nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda, ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio, previa esibizione degli stati di avanzamento o di certificati attestanti l'esecuzione dei lavori di ripristino a nome di altri comproprietari.

La pubblica Amministrazione sarà sollevata da ogni responsabilità inerente eventuali controversie intercorrenti fra i comproprietari.

ART. 10.

Qualora l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani, appartenenti a proprietari diversi, il condominio può presentare la domanda di sussidio per la parte o per il piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, ed il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini può nell'interesse e a nome del condominio presentare domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione di lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti degli altri condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i condomini.

ART. 11.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonché di diritti catastali e dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione.

Tali atti se vi siano soggetti scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie.

Per conseguire le agevolazioni fiscali, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione del Genio civile che esso è stipulato ai fini della presente legge.

ART. 12.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvederà con le disponibilità, di cui al provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio 1960-61.